



PRATO
SEZIA

RELAZIONE TECNICA GENERALE

INTERVENTO DI MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE TERRENO A
VIGNETO, OPERE CORRELATE E MURO DI SOSTEGNO.



AZIENDA AGRICOLA CARLONE DAVIDE

1. PREMESSA

Nel Dicembre 2014 il proponente ha rivolto rispettosa Istanza al SUAP di Borgomanero finalizzata alla **“Realizzazione di Impianto Agricolo consistente nella Sistemazione di terreno a Vigneto”** ubicato in Prato Sesia (NO) ai margini della S.P. n.32 della Traversagna.

L’area risulta all’interno della perimetrazione del Parco Naturale del Monte Fenera, si presentava quasi interamente boscata e sottoposta a vincolo idrogeologico.

L’Iter procedurale ha pertanto interessato vari Enti: Provincia per il Vincolo Idrogeologico L.R.45/89 e per un accesso carraio prospiciente la viabilità provinciale; Parco Monte Fenera per il Rilascio del Parere Preventivo Obbligatorio e per la Valutazione di Incidenza; Comune per il rilascio del Permesso di Costruire e per l’Autorizzazione Paesaggistica.

Inizialmente il procedimento ha avuto una sospensione per “Attivazione e Definizione Procedimento di Verifica ai sensi dell’art. 10 L.R.40/98”.

Per fornire un quadro completo della situazione, lo studio è stato esteso, oltre alle aree di progetto, anche ad aree limitrofe nello stesso contesto ambientale e territoriale, aree previste in un piano di sviluppo futuro dell’Azienda Agricola.

Alle conferenze di servizi hanno partecipato gli enti precedentemente richiamati con supporto tecnico scientifico di ARPA Novara e Corpo Forestale dello Stato di Novara. Con Determinazione n.28 del 16/05/2015 l’intervento di **“Realizzazione di Impianto Agricolo consistente nella Sistemazione di terreno a Vigneto”** è stato escluso dal progetto della fase di VIA di cui all’art.12 della L.R.40/98.



Successivamente gli Enti citati hanno accolto favorevolmente le varie istanze rilasciando i provvedimenti di propria spettanza, tutti compresi in un unico **Provvedimento Conclusivo del Procedimento** prot. n.2015/0005650 (pr.1246/2014) del 11/08/2015 rilasciato dal SUAP di Borgomanero.

In data 31 /08/2015 prot.n.3400 il proponente ha Comunicato l’Inizio dei Lavori al Comune di Prato Sesia.

Dopo alcuni mesi l’Azienda Agricola Carlone Davide è riuscita a perfezionare l’acquisizione di nuove aree limitrofe a quelle già autorizzate, pertanto si è venuta a creare la necessità di presentare una richiesta di **ampliamento** proponendo anche alcune **modifiche all’intervento in corso già autorizzato**, tali modifiche riguardano diverse quote altimetriche ed una differente disposizione dei filari, necessità emersa in corso d’opera per un miglioramento agronomico dell’impianto a vite.

2. ANALISI INTERVENTO

A seguito di quanto riportato in premessa, l'intervento di **“Modifica e Ampliamento Sistemazione terreno a Vigneto, Opere correlate e Muro di Sostegno”** è ubicato a margine della Strada Provinciale della Traversagna S.P.n°32, che collega i comuni di Boca e Grignasco, circa 500 mt. ad ovest della Località Cascina Finazzi.

E' raggiungibile dall'abitato di Boca direzione S.S. Crocifisso di Boca, da quest'ultimo proseguendo per 2 km. ad ovest verso Grignasco si giunge nella proprietà interessata, ubicata nel territorio del Comune di Prato Sesia.

L'intervento consiste nella modifica dell'area di precedente autorizzazione e nell'ampliamento da effettuarsi lungo due direttrici, uno ad ovest con caratteristiche e orientamenti pressochè indentici al lotto in modifica (quote altimetriche e pendenze, orientamento ed è anch'esso in fregio alla provinciale), l'altro è in continuità ad un appezzamento a vite di vecchia data sempre del proponente, posto più a sud con pendenze più modeste ed orientamento da est- sud, sud e sud-ovest.

Questa area apparteneva ad una vecchia cava abbandonata da tempo, il recupero dell'area è sicuramente positivo.

La caratteristica del territorio ai margini della Strada della Traversagna consiste in una serie di terreni ondulati a forma di dossi allungati che si sviluppano da nord verso sud, sono delimitati da impluvi, più marcati a valle della strada medesima.

Il territorio è agricolo, con piantumazioni di vite intervallate da aree boscate in misura più consistente lungo il corso degli impluvi.

L'intorno paesaggistico ha subito importanti mutamenti nel corso del secolo scorso.

All'inizio del '900 l'area in esame e le aree circostanti si presentavano occupate per la quasi totalità, comunque fino a quota 500 mt. s.lm, da vigneti.

Negli anni 50-60 del secolo scorso le aree vitate hanno subito un abbandono pressochè totale con conseguente degrado delle aree stesse, testimonianza della presenza della vite sono i “risalti” sui quali erano presenti i filari.

Il piano arboreo attuale è composto da una prevalenza di robinia e castagno di origine secondaria, il cui sviluppo è stato favorito dalla cessazione dell'attività agricola suddetta



Ex cava


Da metà anni 90 ad oggi nuovi viticoltori e semplici appassionati hanno investito nella ricomposizione del tessuto agricolo precedente riportando il territorio ad un aspetto più gradevole e invitante.

L'oggetto di intervento è di proprietà (un piccolo appezzamento è in affitto) del proponente, interposto alle aree già piantumate a vite ad est e ad ovest dello stesso ben visibile nella cartografia a corredo della presente.

Gli aspetti idrogeologici, di regimazione delle acque di apporto meteorico, nonché le verifiche di palificate e del muro di sostegno, sono trattati nella **“Relazione Geologica Tecnica”** a firma del Dott. Geol. Mattia Bertani, allegata.

I contenuti relativi agli aspetti forestali per la trasformazione d'uso del suolo ai sensi del Dlgs.42/2004 art.146 comma 3 “Codice dei beni ambientali e del Paesaggio” e della L.R.4/2009, sono stati trattati nella **“Relazione Tecnica Forestale”** a firma del Dott. For. Luca Bionda, allegata.

Estratto CTR 094090




3. NORMATIVA ED ITER AUTORIZZATIVO.

3.1. Livelli di tutela e normativa:

PRGC Comunale

L'area interessata è normata nelle NTA del PRGC vigente all'art.9 "Interventi nelle Aree Agricole", all'art.7 "Area del Parco della Val Fenera" e all'art.4 "Aree ricadenti nel vincolo idrogeologico". Nello studio geologico di P.R.G.C. l'area d'intervento rientra nella "Classe IIIA di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica".

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO URBANISTICA COPIA DEL DOCUMENTO FIRMATO DAL DIRETTORE	
in data 21 NOV. 2002 7176441	
Approvato con D. Dir. n. _____ L. DIRIGENTE Arch. Andrea MARINI	
REGIONE PIEMONTE DIREZIONE n. 19 10 NOV. 2000 Prot. Gen. n. 14869/9	
comune di	PRATO SESIA
provincia	NOVARA
A.S.L. N.° 11	DISTRETTO D GATTINARA
variante n.° 2	
CARTOGRAFIA	AGGIORNAMENTO DICEMBRE 1997
PROGETTO DEFINITIVO	P.R.G.C.
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	
Tav. N.° 15_{v2} scala 1 : 5000	progetto DESTINAZIONE D'USO - FASCE DI RILIEVO VINCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE 
Deliberazione del	Consiglio Comunale N. 36 DEL 20.07.00
Architetto GIULIANO SPINELLI Corso Garibaldi 114 - Tel. 833287 13045 GATTINARA (VC) Partita IVA 0033010029 	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gramegna Geom. Virgilio IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
progetto	Giugno 2000 dott. arch. Giuliano Spinelli - Gattinara

21.

Art. 9 - INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE

In tali aree gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e l'ammodernamento degli edifici, il servizio delle aziende agricole attualmente operanti, compatibilmente con i vincoli esistenti o previsti, nonché l'eventuale impianto di strutture per nuove aziende agricole.

Nell'area produttiva agricola sono ammessi i seguenti interventi :

A)1 - Per gli edifici esistenti destinati alla residenza agricola sono ammessi :

- manutenzione ordinaria e straordinaria ;
- risanamento conservativo ;
- ristrutturazione edilizia anche totale ;
- ampliamento sia in corpi di fabbrica esistenti e contigui anche attraverso il cambio di destinazione d'uso, che con volumi aggiunti al di fuori della sagoma esistente.

Il volume complessivo destinato a residenza agricola non potrà in ogni caso superare il limite di mc. 1.000 per unità.

Gli interventi sulle abitazioni rurali vanno comunque rapportati agli indici volumetrici di cui al successivo punto B).

2 - Per gli edifici esistenti destinati alle varie attività agricole, quali stalle, magazzini, tettoie, silos e similari sono ammessi :

- manutenzione ordinaria e straordinaria ;
- risanamento conservativo ;
- ristrutturazione edilizia anche totale ;
- ampliamento fino a raggiungere globalmente nell'area del complesso la superficie coperta di 1/3 della superficie fondiaria direttamente asservita ;
- demolizione ;

la ricostruzione in misura pari a quella esistente con la possibilità di traslazione dei nuovi fabbricati sempre nel rispetto delle distanze dai confini e dei distacchi dai fabbricati di terzi.

22.

In ogni caso, per le residenze rurali esistenti, anche abbandonate, purché accatastate, ed il cui uso residenziale sia comunque accertato alla data di adozione del Progetto Preliminare del P.R.G.C. è consentito il recupero ai fini residenziali ed è sempre ammesso il loro ampliamento in misura non superiore al 20% ovvero comunque a 25 mq di superficie utile netta.

I cambiamenti di destinazione d'uso debbono essere sottoposti a Concessione Edilizia.

B) Nuove costruzioni

E' ammessa l'esecuzione di nuove costruzioni in conformità alle destinazioni d'uso ammesse all'art. 5 punto 3 secondo comma e dell'art. 25 comma 5 della L.R. 56/77 e succ. modif.

La concessione all'edificazione di nuove costruzioni destinate a abitazioni o ad attrezzature agricole può essere ottenuta esclusivamente dai seguenti soggetti, singoli o associati :

- a) imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge 9/5/1975 n. 153 ;
- b) proprietari conduttori in economia di cui sia accertata l'attività agricola anche a tempo parziale ;
- c) proprietari concedenti ;

d) affittuari e mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere.

Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 25 comma 6 e segg. della L.R. 56/77 e successive modificazioni, ed inoltre alla dimostrazione (con apposita relazione sullo stato di fatto e sui programmi di sviluppo) della consistenza dei fondi dell'azienda agricola, della reale necessità di nuove costruzioni in funzione della conduzione dei fondi e delle necessità abitative del nucleo familiare conduttore, con la riserva di verifica che la superficie utile totale interna di calpestio dell'intervento proposto o delle eventuali preesistenti residenziali non superi i

23.

50 mq. per ogni componente. Si potranno considerare in aggiunta al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia, gli ascendenti diretti non coniugi effettivamente coabitanti.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria, per le abitazioni rurali non possono superare i seguenti limiti :

- a) terreni a colture orticole o floricole specializzate : mc. 0,05 per mq. ;
- b) terreni a seminativo ed a prato permanente : mc. 0,02 per mq. ;
- c) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole : mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda ;
- d) terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali : mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda ;
- e) terreni a colture protette in serre fisse : mc. 0,06 per mq. ;
- f) terreni a colture legnose specializzate : mc. 0,03 per mq. ;

Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture.

E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui entro la distanza del centro aziendale ritenuta congrua ai fini della formazione della proprietà coltivatrice, che non sia superiore a 2.000 mt.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune, a condizione che l'edificio per resistenza rurale non superi i 1.000 mc.

R.S. DENZA

La possibilità di usufruire ai fini edificatori anche degli appezzamenti agricoli non contigui è subordinata alla predisposizione di atto di vincolo per tale area, da registrare e trascrivere nei registri immobiliari del Comune nei quali gli appezzamenti sono localizzati.

Le nuove abitazioni rurali sono consentite solo qualora sia in formazione o si debba insediare un nuovo nucleo familiare di persone che risiedono in azienda e dedichino la loro attività preminente alla conduzione del fondo. La nuova abitazione potrà essere realizzata solo nell'ambito di un centro aziendale esistente o in contemporanea formazione.

L'A.C. dovrà verificare in sede di concessione edilizia gli indici di fabbricabilità relativi ai vari appezzamenti che concorrono alla formazione della volumetria.

Per nuovi edifici diversi dalla residenza necessari per il regolare svolgersi dell'attività agricola (quali stalle, magazzini, silos, depositi, ecc...) sono ammessi alle seguenti condizioni :

- rapporto di copertura 1/3 della superficie direttamente asservita all'intervento ;
 - distanza minima dei fabbricati dai confini: mt. 10,00;
 - distanza minima tra i fabbricati mt. 20,00;
- *di diversa proprietà:**

In ogni caso il lotto minimo di area contigua di proprietà da asservire all'azienda è fissato in mq. 5.000.

" E' infine sempre consentito, anche ai soggetti non aventi i requisiti di cui al punto B), la costruzione di depositi per attrezzi agricoli destinati alla coltivazione di tipo famigliare; la dimensione massima consentita è pari a mq. 25,00 di costruzione, con altezza media all'intradosso della copertura, così come definito dall'art. 7.3, inferiore a mt. 2,50 ovvero per un massimo di 50 mc di costruzione. Tali costruzioni dovranno rispettare le norme di decoro ambientale".

* Modificazione alle Norme di Attuazione ex art. 17 - comma 8 e 9 L.R. n. 56/77. Deliberazione C.C. n. 18 del 22.08.2002.

25.

Sono fatte salve le strutture esistenti alla data di adozione del progetto di P.R.G.C.; per queste è ammessa una tantum un incremento della superficie coperta pari al 20% dell'esistente, sempre però nel rispetto e compatibilmente con i parametri propri dell'area agricola (rapporto di copertura, altezze massime, distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici).

Le stalle di tipo non industriale sono permesse alle seguenti distanze:

- mt. 200,00 dal confine di individuazione zonale per l'area residenziale del concentrato;
- mt. 50,00 dal confine di individuazione zonale per l'area dei nuclei rurali di primaria formazione individuati dal P.R.G.C.;
- mt. 50,00 da case sparse di abitazione e da edifici con destinazioni d'uso impropria rispetto a quella agricola;
- mt. 20,00 dalla residenza del proprietario o conduttore.

Qualora, sempre nel rapporto massimo consentito, si ottenga una concentrazione rilevante con insediamenti di più di 200 capi grandi (bovini, suini, ecc...), o di 2.000 capi piccoli (polli, conigli, ecc...), la distanza dai confini degli ambiti residenziali, artigianali ed industriali esistenti o di nuovo insediamento individuati dal Piano è elevata a 300 mt. mentre, fermo restando la distanza di mt. 20 dall'abitazione del conduttore, la distanza dalle case sparse di abitazione è fissata in mt. 60.

In ogni caso tra le aree residenziali e le stalle di nuovo impianto, potrà essere richiesto dall'A.C. in fase di concessione edilizia, la creazione di cortine verdi composte da alberi di medio e alto fusto.

26.

Per interventi destinati all'allevamento intensivo degli animali valgono le seguenti disposizioni:

- rapporto di copertura 1/2 della superficie direttamente asservita
- distanza radiale da altri insediamenti destinati ad allevamento, o da aziende agricole già insediate mt. 500; in tale area non è possibile insediare nuove aziende agricole con allevamenti di animali anche solo a livello familiare.
- rispetto rigoroso delle norme e delle misure antinquinamento previste dalla legislazione vigente in materia di scarichi.

C) DESTINAZIONI E ATTIVITA' COMPATIBILI

In genere in tutte le aree agricole, sia nei fabbricati esistenti che nei nuovi fabbricati, con interventi in attuazione dei precedenti disposti, sono consentite tutte le trasformazioni necessarie per l'esercizio di ogni attività connessa e compatibile con gli usi agricoli del suolo nel rispetto dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m. e i. e se consentite dalla L.R. 38/95 quali le seguenti:

- Attività agrituristiche in genere
- Attività di alloggio e ristoranti
- Attività equestri
- Attività di allevamento e mantenimento di capi anche per conto di terzi
- Attività di carattere sportivo in genere quali campi da bocce, da tennis, minigolf, piscine, tiro con l'arco, piste ciclistiche ecc., in funzione delle attività agrituristiche.

Tali trasformazioni saranno attuate con l'applicazione delle norme e dei parametri di zona contenuti nel presente articolo.

Art. 10 - INTERVENTI NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO O FASCE DI RISPETTO

Oltre le aree destinate dal P.R.G.C. a soddisfare gli standards urbanistici di cui agli artt. 1 e 51 della L.R. 56/77, ai sensi della legislazione vigente, sono individuati dal P.R.G.C. i seguenti vincoli:

- 1) Aree destinate alla fascia di arretramento di rispetto stradale:

A protezione della viabilità esistente prevista, e degli incroci stradali, al di fuori dei centri abitati, è prevista una fascia di arretramento di dimensione variabile secondo la dimensione stradale così come indicato sulla cartografia allegata al P.R.G.C. comunque non inferiore a quanto disposto dal D.M. 01.04.1968 n. 1404.

Nelle fasce di rispetto di cui sopra è fatto divieto di nuova edificazione ad uso residenziale,

30.

ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77.

In tali aree è fatto divieto di nuova edificazione, è consentito l'uso di tali aree per le seguenti destinazioni :

- a) varie (pedonali - ciclabili - autoviarie)
- b) parcheggi pubblici
- c) attrezzature sportive collegate con i corsi d'acqua principali
- d) verde attrezzato
- e) Utilizzo della capacità edificatoria su terreni contigui.

Per gli edifici esistenti nell'area del vincolo di qualsiasi natura essi siano è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia totale e per gli edifici residenziali è consentito un aumento di volume del 20% per sistemazioni igieniche e tecniche al di fuori della sagoma preesistente e da localizzare sul lato opposto a quello fronteggiante il corso d'acqua.

Si prescrive in ogni caso il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel R.D. 26.07.1904 n. 523.

4) - Aree ricadenti nel vincolo idrogeologico

In tali porzioni di territorio non sono ammessi interventi di qualsiasi natura di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico.

Per gli edifici esistenti nell'area, si conferma la destinazione d'uso in atto al momento dell'adozione del Progetto preliminare del PRGC, ogni intervento è condizionato al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale così come richiesto dall'art.30 della L.R. 56/77 e successive modificazioni.

Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e successive modificazioni.

Modificato con delibera C.C. N. 1/9-

(7) Area del Parco della VAL FENERA

L'area cartografata in Tav. 15 come Parco della Val Fenera è soggetta alle prescrizioni di cui alla L.R. N. 22/87.

5) Aree destinate alla fascia di rispetto da sorgenti, fontanili, pozzi di captazione, impianti di depurazione, discariche pubbliche controllate, individuate dal P.R.G.C.

In tali aree è fatto divieto di nuova edificazione, al di fuori di quella destinata all'impianto stesso, l'area di rispetto è così individuata :

- fonti, fontanili : mt. 100,00
- pozzi di captazione : mt. 200,00
- impianti di depurazione fognaria comunali o consortili: mt. 50,00
- discariche pubbliche controllate : mt. 200,00

5) Aree destinate a fasce di rispetto delle ferrovie
Non sono ammesse nuove costruzioni escluse quelle del D.P.R. n°753 ed in ogni caso il rilascio della concessione è subordinato al parere favorevole del competente ufficio delle FF.SS.

8) Efficacia prescrittiva della cartografia.

in ogni caso al fini dell'applicazione normativa ha prevalenza prescrittiva il perimetro grafico delle fasce di rispetto (secondo le indicazioni di progetto), la cui individuazione risulta comunque combinata tra la lettura delle tav. N.° 15VI in scala 1:5000 (DESTINAZIONI D'USO FASCE DI RISPETTO E VINCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE) e le tav. N.° 16VI e 17VI in scala 1:2000 recanti lo stesso titolo."

Le possibili trasformazioni del territorio sono in ogni caso subordinate al pieno rispetto di limitazioni e vincoli fissati dalle indagini idrogeologiche predisposte in accompagnamento allo strumento urbanistico. Le possibili trasformazioni del territorio dovranno garantire altresì il pieno rispetto delle disposizioni del PAI immediatamente cogenti riguardanti, tra l'altro, gli ambiti a rischio molto elevato, le aree in dissesto condivise, le fasce fluviali, le valutazioni della compatibilità degli interventi con le condizioni di dissesto, etc.

Art. 11 - INTERVENTI PER EDIFICI ESISTENTI LOCALIZZATI IN ZONA IMPROPRIA OD IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI PREVISTE DAL P.R.G.C.

11.1 - Edifici residenziali esistenti: in zona agricola ed in zona industriale (esclusi gli edifici residenziali a servizio di edifici a destinazione produttiva industriale, e agricola).


Per tali edifici si conferma la destinazione d'uso esistente al momento dell'adozione del progetto preliminare di P.R.G.C - gli interventi ammessi sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia parziale o totale X
- ampliamento in misura massima del 50% del volume residenziale preesistente; mq. 50,00 sono comunque sempre consentiti, anche in aggiunta all'ampliamento percentuale.
- demolizione totale senza possibilità di ricostruzione
- X demolizione parziale con possibilità di ricostruzione in sede di ristrutturazione.

Vincoli paesaggistici culturali

L'area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, art. 142 comma 1: lettera c) fasce di 150 m da corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche; lettera f) (parchi e le riserve nazionali o regionali), e art.142 comma 1 lettera g) (aree boscate).


Estratto Parco Naturale del Monte Fenera.



Aree protette

L'area oggetto di indagine ricade in aree sottoposte a tutela ambientale, Parco Naturale del Monte Fenera IT1120003, un Sito di Importanza Comunitaria per il quale è stata effettuata dal Parco stesso Analisi di Incidenza a corredo della Variante al Piano d'Area del Parco Naturale Monte Fenera, quest'ultima sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica e finalizzata a "promuovere iniziative per gli attori presenti sul territorio e per tutti quelli che hanno la possibilità di recuperare edifici e valorizzare le aree agricole, in modo particolare degli impianti di viticoltura". Il presente Piano a norma dell'art.11 della L.R.30.03.1987 n.22 e dell'art.23 della L.R.22.03.1990 n.12, costituisce a tutti gli effetti stralcio al Piano Territoriale; alle previsioni in esso contenute devono essere uniformati gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati nei tempi e nei modi previsti all'art.8 della L.R.05.12.1977 n.56 e smi.

Vigneti
 Nuovi vigneti



Estratto scenario futuro d'uso del suolo del Piano d'Area del Parco del Fenera

Qualora le previsioni e le normative degli strumenti urbanistici comunali non venissero uniformate, la presente Variante di Piano d'Area dovrà essere considerata prevalente. Gli interventi di progetto, di tipo agricolo, dovranno essere compatibili con i dettami del Piano d'Area, in particolare dall'esame della tavola 3 di azzonamento della variante, si evince come le aree di interesse appartengano ad una zona si "salvaguardia ambientale", per la quale le N.T.A. consentono il recupero di ex vigneti con pendenza non superiore al 40% ed in contiguità con vigneti o coltivi ancora in attualità.

Vincolo idrogeologico

Il territorio in esame è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89. Ai fini idrogeologici la Classe di Idoneità è la sottoclasse IIIA *“Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti”*. Nell'ambito di queste aree non sono consentite nuove edificazioni a destinazione residenziale, mentre sono ammessi interventi di tipo agricolo, nella fattispecie l'intervento non ha caratteristiche edificatorie essendo finalizzato alla realizzazione di un vigneto in aree precedentemente vitate, così come previsto nel Piano d'Area del Parco Naturale Monte Fenera.

3.2.Elenco autorizzazioni e atti di analogia natura (si riportano estremi provvedimenti già rilasciati nel precedente progetto per il quale si richiede modifica e ampliamento) :

Comune di Prato Sesia

- Permessi di Costruire:
Ai fini dell'intervento occorre il rilascio del Permesso di Costruire.
(provvedimento precedente P.d C. n.530/15 del 07/08/2015 rilasciato dal Comune di Prato Sesia).

Regione Piemonte Settore ambiente, ecologia, energia - Ufficio difesa del suolo

- Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 (vincolo idrogeologico):
L'istruttoria è di competenza regionale in quanto vengono interessate superfici superiori a 5.000 mq. e volumi di scavo (e riporto) superiori a 2.500 mc.
(provvedimento precedente Determina n.1677/2015 del 15/07/2015 rilasciata dalla Provincia di Novara)

Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

- Autorizzazione Paesaggistica:
L'istruttoria è di competenza regionale ai sensi della L.R. 32/2008 art.3 comma 1 lettera g) “ Trasformazione di aree boscate superiori a 30.000 mq.”, pertanto la Regione provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
(provvedimento precedente Autorizzazione Paesaggistica n.23/2015 del 07/08/2015 rilasciata dal Comune di Prato Sesia)

Parco Naturale Monte Fenera

- Parere Preventivo Obbligatorio:
L'intervento sarà oggetto di Parere Preventivo Obbligatorio rilasciato dal Parco Naturale Monte Fenera.
- Procedura di valutazione d'incidenza.
(provvedimento precedente Determina Dirigenziale n.166 del 30/12/2014 rilasciato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia)

Sportello Unico Attività Produttive

- Trattandosi di Azienda Agricola l'istruttoria farà capo allo Sportello Unico Per Le Attività Produttive di Borgomanero al quale il Comune di Prato Sesia è associato. Lo Sportello, visti gli atti istruttori e i pareri tecnici, provvederà al rilascio del “Provvedimento Conclusivo del Procedimento”.

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

5.

Il proponente da anni ha programmato la ristrutturazione dei vigneti nel territorio compreso tra i Comuni di Boca e Prato Sesia. L'intervento di cui trattasi prevede la trasformazione d'uso del suolo di un'area boscata, con lembi di vegetazione degradata fino al margine con vigneti del proponente e di altra proprietà, e della conseguente livellazione del terreno stesso.

Il progetto di sistemazione dei terreni è finalizzato ad uniformare i pendii creando un fondo ottimale per la coltivazione della vite, mantenendo un gradevole impatto ambientale, conservando l'andamento ondulatorio del sito, pertanto si dovrà procedere con le operazioni di seguito elencate:

1- Elenco opere

- Taglio a raso delle piante che verranno utilizzate come legna da ardere ed in parte recuperate per le palificate semplici e per le canalette lignee taglia acqua (operazione effettuata nell'intervento già autorizzato ora in sola modifica, con ottimi risultati);
- Estirpazione delle ceppaie con accantonamento e successiva triturazione in loco (operazione effettuata nell'intervento già autorizzato ora in sola modifica, con ottimi risultati);
- Asportazione del terreno agrario (spessore variabile 10/30 cm.) da accantonare nelle aree non assogettate a modifica altimetrica ed in più cumuli ben distribuiti sull'area (operazione dal punto di vista agronomico indispensabile in quanto il terreno agrario darà nutrimento alle barbatelle di nuovo impianto);
- Sbancamento e conseguente riporto con stesura a spessore contenuto del materiale opportunamente compattato (vedi planimetria e sezioni di sterro e riporto). A seguito delle prospezioni effettuate si è constatata la presenza di materiale riolitico (roccia fratturata e alterata) ottimo per drenaggi, pertanto lo stesso verrà utilizzato come tale al piede dei riempimenti;
- Riempimento delle due aree depresse mediante preparazione del piano inferiore, messa in opera di tubazione fessurata HDPE diam.500mm., scogliera con pietre sufficientemente squadrate con massa di volume non inferiore a mc.0,70, stesura di materiale drenante protetto da geotessile non tessuto filtrante, apporto di altro materiale drenante opportunamente costipato, terreno di riporto fino al raggiungimento delle quote finali.
- Riporto del terreno agrario precedentemente accantonato con sistemazione opportuna dello stesso;
- Concimazione con letame incorporato subito nel terreno dopo fresatura a profondità variabile 10/25 cm;
- Intervento agrario di sistemazione dell'intera area con conseguente realizzazione dei risalti paralleli al posizionamento dei filari, opere di regimazione delle acque meteoriche, opere di consolidamento dei riporti;
- Piantumazione della vite;
- Manutenzione dell'impianto in particolare della rete di regimazione acque meteoriche. Questa manutenzione dovrà essere effettuata con molta cura ed attenzione per i primi tre anni.

2- Conteggio planovolumetrico

Di seguito vengono riportate le quantità di materiale movimentato (accumuli temporanei, scavi e riporti) sottolineando che le volumetrie di scavo e dei riporti sono considerate in banco, pertanto in fase operativa si avrà un incremento pari a circa il 25%:

2a- Superfici e volumetrie già autorizzate

- **Scavo di sbancamento** su di una superficie di mq. 7710 per una volumetria complessiva di mc.6.600;
- **Riporto** del materiale precedentemente scavato su di una superficie di mq.3.890 per una volumetria complessiva di mc. 6.600;
- **Superficie** complessiva a vite (compresi spazi di manovra e passaggi) = mq.17.150;
- **Volume di apporto esterno da cave autorizzate** ghiaione utilizzato per la realizzazione dei drenaggi in corrispondenza degli impluvi = mc.143,50
- **Volume** complessivo ai sensi della L.R.45/89 = **mc.13.343,50;**
- **Superficie** complessiva dell'intervento oggetto di trasformazione d'uso **mq. 27.842.** Si è considerata la superficie catastale. Le aree perimetrali saranno oggetto di mantenimento per contenere lo sviluppo vegetazionale che potrebbe compromettere il vigneto (eccessiva umidità e oscuramenti), questo aspetto è stato trattato nella Relazione Tecnica Forestale.
- **Passaggi** da effettuarsi per il mantenimento controllato della vegetazione arborea ed arbustiva nell'area perimetrale boschiva.

2b- Superfici e volumetrie oggetto di modifica ed ampliamento

- **Scavo di sbancamento** su di una superficie di mq. 11.474 per una volumetria complessiva di mc.10.590;
- **Riporto** del materiale precedentemente scavato su di una superficie di mq.17.466 per una volumetria complessiva di mc.10.590;
- **Superficie** complessiva a vite (compresi spazi di manovra e passaggi) = mq.32.891;
- **Volume di apporto esterno da cave autorizzate** ghiaione utilizzato per la realizzazione dei drenaggi in corrispondenza degli impluvi = mc.185,00
- **Volume** complessivo ai sensi della L.R.45/89 = **mc.21.365,00;**
- **Superficie** complessiva dell'intervento oggetto di trasformazione d'uso **mq. 38.895.** Le aree perimetrali saranno oggetto di mantenimento per contenere lo sviluppo vegetazionale che potrebbe compromettere il vigneto (eccessiva umidità e oscuramenti).
- **Volumi** generati dagli scavetti per rete di canalette, pozzetti essendo nelle aree di riempimento sono già stati considerati nei calcoli degli stessi, mentre i massi da scogliera sono intesi come manufatto e non come riempimento;
- **Passaggi** da effettuarsi per il mantenimento controllato della vegetazione arborea ed arbustiva nell'area perimetrale boschiva.

2c- Superfici e volumetrie complessive

- **Scavo di sbancamento** su di una superficie di mq. 19.184 per una volumetria complessiva di mc.17.190;

- **Riporto** del materiale precedentemente scavato su di una superficie di mq.21.356 per una volumetria complessiva di mc.17.190;
- **Superficie** complessiva a vite (compresi spazi di manovra, capezzagne e passaggi) = mq.50.041;
- **Volume di apporto esterno da cave autorizzate** ghiaione utilizzato per la realizzazione dei drenaggi in corrispondenza degli impluvi = mc.328,50;
- **Volumi** generati dagli scavetti per rete di canalette, pozzetti essendo nelle aree di riempimento sono già stati considerati nei calcoli degli stessi, mentre i massi da scogliera sono intesi come manufatto e non come riempimento;
- **Volume** complessivo ai sensi della L.R.45/89 = **mc.34.708,50**;
- **Superficie** complessiva dell'intervento oggetto di trasformazione d'uso **mq. 66.737**. Si è considerata la superficie catastale. Le aree perimetrali saranno oggetto di mantenimento per contenere lo sviluppo vegetazionale che potrebbe compromettere il vigneto (eccessiva umidità e oscuramenti);
- **Passaggi** da effettuarsi per il mantenimento controllato della vegetazione arborea ed arbustiva nell'area perimetrale boschiva (questo aspetto è stato trattato nella Relazione Tecnica Forestale).

3- Opere ausiliarie

Nella fase progettuale, fatte le dovute considerazioni in merito alle esigenze del proponente e dell'agronomo dell'azienda (per esempio la nuova disposizione dei filari dell'area precedentemente autorizzata è stata voluta in corso d'opera), in merito all'ubicazione del terreno per perfezionare la disposizione della piantumazione (la direzione sud sud-est è la più favorevole), in merito alla Relazione Tecnico Forestale a firma del Dr. For. Luca Bionda ed in linea con quanto previsto nella Relazione Geologica Tecnica a firma del Dr. Geol. Mattia Bertani, si sono inserite altre opere che dovranno accompagnare la trasformazione dell'area ed il suo mantenimento nel tempo. Dette opere sono:

- **Risalti** in corrispondenza del limite perimetrale del vigneto, posti quindi a margine dei passaggi per l'accesso ai filari, consentono di contenere le meteoriche convogliandole opportunamente nei fossi e nei pozzetti di raccolta. Sono eseguiti per una altezza di circa cm.15/30, effettuati con il terreno in posto (rioliti porfiriche) con alto grado di coesione, occorre mantenerli in efficienza per garantire la loro funzione, specie nei primi due/tre anni dalla loro esecuzione. Successivamente l'inerbimento, anche parziale, concorrerà al mantenimento in essere dell'opera.
- **Capezzagne** o strisce di terreno non coltivato al limite dei filari poste in prossimità dello spartiacque superiore (nel progetto già autorizzato non era prevista in quanto si pensava di mettere i filari paralleli direzione nord- sud), dove le due linee dei filari medesimi disposti obliqui confluiscono. Questa scelta penalizza la superficie vitata ma favorisce e rallenta lo scorrimento delle acque superficiali ed è più apprezzabile dal punto di vista estetico.
- **Palificate:** In corrispondenza dei riempimenti, dove i medesimi, anche quelli di modesta entità, si spingeranno fino all'orlo del ciglio del versante, per garantire maggior stabilità al terreno verrà messa in opera una palificata (semplice o doppia vedi Relazione Geologica) a tronchi sovrapposti con aggiunta di una stesa di una rete in fibra naturale in juta con funzione antierosiva, piantumazione di specie arbustive ed arboree e inerimento manuale a spaglio. La palificata consente un discreto consolidamento strutturale e superficiale in ragione della profondità raggiunta dal sistema di ancoraggio e dallo sviluppo dell'apparato radicale delle essenze da mettere a dimora (talee e ginestre) con adeguata capacità vegetativa e di emissioni di radici avventizie dal fusto.

- **Scogliere:** A protezione dei due riempimenti principali il primo in modifica ed il secondo di nuova esecuzione, la scelta progettuale è ricaduta sulla scogliera (come peraltro già prevista e realizzata in parte nel progetto già approvato), da mettere in opera con massi ciclopici da cava. La scogliera, protetta da un geotessile non tessuto per ripartire i carichi e per funzione drenante, avrà una fondazione di circa mt.1di altezza per mt. 2 di larghezza ed una altezza fuori terra max mt.2,50, gli spazi tra i massi andranno intasati con terra per poi impiantare le talee. Il fronte di riempimento a monte della scogliera verrà stabilizzato e protetto mediante la posa di due ordini di palificate semplici con sviluppo lineare leggermente sovrapposto, consolidate con l'inserimento di talee di specie arbustive o arboree di adeguata capacità vegetativa e sviluppato apparato radicale. Tra i due ordini di palificate verrà stesa una rete in fibra naturale in juta, con funzione antierosiva, che verrà inerbita con semina manuale a spaglio.

4- Regimazione acque meteoriche

L'intervento finalizzato alla sistemazione del terreno a vigneto prevede un livellamento e rimodellamento morfologico dello stesso mantenendo l'andamento ondulatorio del versante e la forma di "dossi allungati" verso gli impluvi a valle, fino a confluire naturalmente nel Rio Carnalena e nel Rio Prato Grosso. Brevi cenni sulla regimazione delle meteoriche, molto più approfondito nella Relazione

Geologica
Tecnica.

Il
cambio di
destinazione
d'uso dell'area
comporterà un
inevitabile
aumento delle



acque di apporto meteorico, le quali verranno in parte assorbite dal terreno ed in parte andranno canalizzate, è opportuno sottolineare che specie dopo l'esecuzione delle opere le acque trasporteranno anche una componente solida che andrà a rallentare dopo l'inerbimento della coltre superficiale. Un'efficace regimazione delle acque di ruscellamento costituirà un'importante azione di controllo dell'erosione e dei dissesti idrogeologici, specie nel periodo immediatamente successivo ai lavori di movimento terra ma anche fino all'inerbimento dell'area e comunque per un periodo post intervento di circa tre anni. Ad intervalli irregolari di circa 10 mt. con un andamento trasversale rispetto ai filari, la posa di canalette lignee taglia acqua andrà a contenere l'impeto delle acque e le condurrà verso i pozzetti in cls posti sulla viabilità del vigneto, di dimensioni da 1,20x1,20 mt. provvisti di griglie robuste carrabili e ispezionabili con decantazione delle particelle solide, oppure con canalette che, scendendo lungo le scarpate, andranno a confluire in pozzetti di dimensioni ridotte 40/50 cm., necessari a rallentare l'impeto torrentizio delle acque, per poi essere nuovamente convogliate in tubazione fino agli impluvi. Da qui le acque verranno scaricate verso i recettori naturali che recapiteranno fino ai corpi recettori principali. Il dimensionamento del sistema di regimazione è stato eseguito determinando le portate meteoriche relative singole superfici scolanti secondo cui il vigneto risulta suddiviso.

In conclusione l'intervento agricolo andrà sicuramente a migliorare l'assorbimento e la ripartizione delle acque meteoriche nelle aree, limitando quindi il sovraccarico dei recettori principali specie in condizioni di precipitazioni intense. È bene sottolineare

che la presenza di un area coltivata in una zona di degrado sarà migliorativa dal punto di vista del mantenimento degli impluvi esistenti, con conseguenze positive sulla rete idrografica dell'intorno.

5- Rifacimento e sistemazione muro e nuovo accesso carraio (opera già prevista nel precedente progetto) e nuovo muro di sostegno in pietra (di nuova esecuzione)

Il progetto autorizzato ha previsto un intervento sul muro esistente prospiciente la strada provinciale. Tale sistemazione consiste: nella demolizione della parte di muro in cls; nel rifacimento, con le stesse caratteristiche, del muro in pietra con un suo prolungamento verso est fino al nuovo cancello carraio; chiusura del cancello esistente con muro in pietra come esistente; realizzazione di nuovo accesso carraio con cancello in metallo a giorno e pilastri in mattoni a vista anticati, larghezza cancello mt 3,00, arretramento dal ciglio strada di mt 4,50.

Il progetto di "modifica e ampliamento" prevede un intervento prospiciente la strada vicinale Motto Squilera atto all'esecuzione di un muro di sostegno del terreno da eseguirsi a sesso con pietre rioliti locali.



Tale intervento consiste nella realizzazione di una fondazione armata in cls con dei contrafforti posti nel lato interno al muro, nella realizzazione di una canaletta scolante al piede del muro medesimo e nell'esecuzione della muratura in pietra locale (porfidi riolitici) a secco, in modo da uniformarsi al muretto in pietra prospiciente la Strada della Traversagna esistente da consolidare, il tutto meglio descritto nella tavola 4/4 allegata.

5.COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO

Per la valutazione delle compatibilità forestale, idrogeologica, paesaggistica ed urbanistica del progetto ci si riferisce a brevi cenni della Relazione Tecnica Forestale, della Relazione Geologico Tecnica e si prendono in considerazione elementi normativi forniti dagli Enti preposti.

5.1 Compatibilità forestale

5.1.1 Elementi Normativi sulla trasformazione di boschi.

La normativa in materia forestale di riferimento per quanto concerne la trasformazione d'uso del suolo di terreni boscati è da ricondursi prevalentemente alla L.R. 4/2009 del 10 febbraio 2009 (Gestione e promozione economica delle foreste), per quanto riguarda i lavori in progetto si riporta di seguito uno stralcio dei commi di maggiore importanza per la trasformazione d'uso del suolo:

- 1. Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.*
- 2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del dlgs 42/2004 e dalla legge regionale 9 agosto 1989 n.45.*
- 4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie catastale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall'articolo 9 della L.R.45/89.*
- 5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.*
- 6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità e tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*
- 7. La compensazione di cui al comma 6 non è dovuta per superfici inferiori ai 500 metri quadrati o per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purchè coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.*
- 11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.*

5.1.2 Effetti della Normativa sulla Trasformazione del suolo.

Viste le caratteristiche del progetto e della coltura prescelta per la trasformazione dell'area boscata, si ritiene che possano sussistere tutti i presupposti utili ad escludere la necessità di prevedere specifiche opere di mitigazione ambientale e paesaggistica di cui alla L.R. 4/2009 art.19. L'intervento in oggetto permetterà infatti la creazione di un vigneto dalle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali in linea con l'assetto territoriale limitrofo, anche in considerazione del fatto che il tratto di bosco da eliminare presenta alcuni fattori di degrado.

Non si sono rilevate superfici da riservare a specifiche opere di mitigazione oltre alle opere inerenti la sistemazione del vigneto. Poiché il bosco risulta compreso in un sito comunitario (SIC(denominato “Monte Fenera (IT1120003)”, è utile notare come l’area interessata non ha dimostrato presenza di specie botaniche rare o peculiarità di interesse conservazionistico legate al territorio boscato e al suo intorno. Le caratteristiche dell’intervento in progetto permettono di escludere la necessità di prevedere le cosiddette “opere di compensazione forestale”, in quanto la viticoltura rappresenta per le colline di Prato Sesia e di Boca una coltivazione storica tipica della zona, in molti casi soppiantata dal bosco spontaneo a causa dell’abbandono gestionale.

5.1.3 Considerazioni

Considerando la normativa attuale riguardante le opere in ambiente forestale e la gestione delle procedure di trasformazione d’uso del suolo, si ritiene che l’intervento in oggetto possa essere eseguito senza compromettere l’assetto ambientale, pedologico e paesaggistico del sito. Come già ribadito, i contenuti relativi agli aspetti forestali per la trasformazione d’uso del suolo sono meglio trattati ed approfonditi nella **“Relazione Tecnica Forestale”** a firma del Dott. For. Luca Bionda in allegato.

5.2 Compatibilità idrogeologica

5.2.1 Elementi Normativi e idrogeologia del sito

Gli interventi in progetto si configurano all’interno della categoria b) individuata nel comma 1 art.2 della L.R. 45/89, che identifica *“interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d’uso del suolo su aree superiori ai 5.000 mq o per volumi di scavo superiori a 2.500 mc.”*.

L’elevato grado di pericolosità geomorfologica attribuito dallo studio geologico di P.R.G.C. è da ricondurre al grado di acclività di questo settore, anche se in corrispondenza dei lotti di intervento la pendenza è piuttosto ridotta, e alla potenziale azione di dilavamento delle acque di apporto meteorico ruscellanti, favorita dalla natura rocciosa dei terreni che ne ostacola l’infiltrazione nel sottosuolo. L’attribuzione della *Classe IIIA* ha voluto principalmente preservare dall’urbanizzazione quelle aree che presentano caratteristiche naturali ed idrogeologiche da conservare per garantire la salvaguardia del territorio. Tuttavia l’intervento di progetto di tipo agricolo è consentito in questa Classe, in quanto non ha caratteristiche edificatorie di tipo residenziale.

5.2.2 Effetti conseguenti l’intervento sull’assetto idrogeologico

La realizzazione degli interventi non comporterà alcun effetto negativo sull’assetto idrogeologico locale, in quanto il recupero agricolo dell’area con questa finalità rappresenta un’ azione indubbiamente positiva per il territorio, in grado anche di garantire un’adeguata manutenzione nel tempo di questa porzione del bacino idrografico. Gli scavi e i riporti andranno a ridurre le pendenze con l’utilizzo di questi ultimi per incrementare il riempimento occidentale in parte già messo in opera (vedi precedente autorizzazione) e per eseguirne uno nuovo nel versante est della porzione orientale di ampliamento.

Le modalità di regimazione delle acque meteoriche superficiali e sub-superficiali di infiltrazione diminuiscono l’intensità della portata liquida e, nei mesi successivi ai lavori, di trasporto solido, dovuti rispettivamente alla modificazione

del soprassuolo ed alla realizzazione dei movimenti terra. Gli impatti idraulici conseguenti alla trasformazione d'uso del suolo da bosco a vigneto, sono già stati esaminati in dettaglio durante la fase di Verifica procedura di V.I.A. e valutati come trascurabili.

5.2.3 Fase operativa e prescrizioni

La vulnerabilità idrogeologica dell'intervento è riconducibile all'azione delle forze erosive agenti sulla copertura del substrato, alterata e disgregabile, potenzialmente causa di innesco di dissesti gravitativi di carattere locale. Garantire un costante monitoraggio nel tempo dello stato di stabilità delle scarpate, delle condizioni delle opere di ingegneria naturalistica realizzate, della funzionalità della rete di drenaggio superficiale e sub-superficiale e della copertura vegetazionale con funzione antierosiva. Il monitoraggio dovrà avere frequenza periodica ed essere effettuato particolarmente a seguito dell'evento piovoso. Sarà necessario intervenire tempestivamente per eliminare le problematiche che si possono venire a creare. Successivamente la realizzazione delle opere per ridurre l'entità erosiva delle acque di apporto meteorico, la superficie verrà protetta da uno strato di paglia che aiuterà la formazione della copertura vegetale, andrà anche valutata la necessità di mettere in opera in altri settori ulteriori interventi di ingegneria naturalistica, con la finalità di contenimento o di protezione dall'erosione.

I drenaggi alla base dei riempimenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in quanto risulta indispensabile per la loro stabilità garantire un drenaggio efficiente nel tempo. Sarà necessario il ripristino dei fossi di scolo della viabilità pubblica della Traversagna, attualmente ostruiti, al fine di impedire che il carico idraulico a monte vada ad incrementare le portate di deflusso all'interno dell'area di cui trattasi.

5.2.4 Considerazioni

Considerando quanto sopra documentato si ritiene che l'intervento di progetto non sia tale da provocare un aumento della pericolosità geomorfologica ed idrogeologica per un intorno geologicamente significativo del sito. Inoltre le osservazioni condotte, nel rispetto delle prescrizioni indicate, evidenziano un quadro sostanzialmente idoneo per l'esecuzione delle opere richieste. Come già ribadito, i contenuti relativi agli aspetti geologici e idrogeologici sono meglio trattati ed approfonditi nella **“Relazione Geologica Tecnica”** a firma del Dott. Geol. Mattia Bertani, in allegato.

5.3 Compatibilità urbanistica

5.3.1 Normativa

Il P.R.G. comunale del Comune di Prato Sesia vigente è la Variante n.2 del giugno 2000 Delibera Consiglio Comunale n.36 del 20.07.2000 , approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.11 – 6441 del 21.11.2002.

L'intervento è inquadrato nelle NTA del Piano Regolatore medesimo all'Art.9 *“Interventi in aree agricole”*, all'art.4 comma 7 *“Area del Parco della Val Fenara”*, mentre il vigente studio geologico di Piano lo inserisce nella *“Classe IIIA di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica”*.

5.3.2 Effetti della Normativa comunale sull'intervento

L'art.9 delle NTA del piano norma gli interventi da effettuarsi in zona agricola, nei paragrafi A) e B) si fa riferimento ad interventi su *“Edifici esistenti destinati alla residenza agricola”* e a *“Nuove costruzioni”* mentre nel paragrafo C) si trattano *“Destinazioni e attività compatibili”*, sempre facendo riferimento a solì interventi su fabbricati agricoli.

L'art.4 definisce gli interventi in porzioni di territorio *“Aree ricadenti nel vincolo idrogeologico”* condizionando il rilascio delle autorizzazioni alla Giunta Regionale come richiesto dall'art.30 (Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate) della L.R.56/77 e smi, sempre facendo riferimento a solì interventi su fabbricati esistenti. Il comma 7 dell'art.4 citato *“Area del Parco Della Val Fenera”* assoggetta, le aree rientranti nella Tav.15 del P.R.G.C., alle prescrizioni di cui alla L.R.22/87 alla quale il Piano d'Area del Parco stesso all'art.11 costituisce stralcio al piano territoriale.

Lo studio geologico di P.R.G.C. ricomprende l'area in esame nella *“Classe IIIA di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica”* che individua *“porzioni di territorio inedificate in cui sussistono condizioni geomorfologiche tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti”*.

In definitiva, mentre gli artt. 9 e 4 delle NTA P.R.G.C. non fanno alcun riferimento ad interventi come quello in esame, il solo comma 7 (art.4) rimanda alle prescrizioni impartite nel Piano d'area del Parco che ha introdotto nelle proprie NTA all'Art.19, come uno degli obiettivi principali, il recupero di aree ex vigneti anche nel territorio del Comune di Prato Sesia. Per le aree all'interno della Classe IIIA di idoneità geomorfologica, non sono consentite edificazioni a destinazione residenziale, mentre sono ammessi gli interventi finalizzati ad un utilizzo di tipo agricolo come l'intervento proposto. Rimane inteso che, trattandosi di aree soggette a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico (Parco e Area boscata), occorre presentare le Istanze da indirizzare agli Enti proposti come già più volte indicato.

5.3.3 Considerazioni

Visto quanto sopra riportato, vista la Determinazione n.28 del 16.05.2015 di esclusione del progetto dalla fase di Valutazione di cui all'art.12 della L.R.40/98 e smi anche sulle aree oggetto della presente *“Modifica e ampliamento”*, considerato che siano osservate le prescrizioni impartite nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, visto che è rilevata la conformità dell'intervento al P.R.G.C., al Regolamento Edilizio nonché alla normativa urbanistica ed edilizia, visto il Permesso di Costruire n.530/15 del 07.08.2015 inerente l'intervento su di una porzione dell'area interessata ora a *“Modifica”*, si ritiene che il progetto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.

5.4 Compatibilità paesaggistico ambientale

Per l'analisi della compatibilità paesaggistico ambientale si prendono in considerazione le *“Azioni promosse dagli Enti locali per il recupero dell'agricoltura di pregio”* e gli *“Obiettivi del Parco Naturale Monte Fenera”*.

5.4.1 Analisi

L'area circostante rientra in un contesto agricolo/vitato avente come riferimento il vino di Boca DOC, vitigni in prevalenza Nebbiolo. Gli interventi di ristrutturazione e ripristino della viticoltura nelle Colline Novaresi si inseriscono

nell'ambito delle azioni promosse a livello di Enti locali per recupero dell'agricoltura di pregio e delle produzioni tipiche, posto che il "Boca DOC" rappresenta un prodotto di assoluta eccellenza proveniente da aree rurali storicamente coltivate a vite già in epoca romana.

La produzione del Boca DOC (Istituito con Decreto del 18.07.1969 G.U. del 05.09.1969 n.226) è consentita in tutto il territorio comunale di Boca e in parte quelli di Maggiore, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco.

Come già detto l'area oggetto di valutazione rientra all'interno della perimetrazione del Parco Naturale del Monte Fenera IT1120003 un Sito di Importanza Comunitaria per il quale è stata effettuata dal Parco stesso Analisi di Incidenza a corredo della Variante al Piano d'Area del Parco Naturale Monte Fenera, quest'ultima sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente Piano a norma dell'art.11 della L.R.30.03.1987 n.22 e dell'art.23 della L.R.22.03.1990 n.12, costituisce a tutti gli effetti stralcio al Piano Territoriale. Il recupero di aree ex vigneti nel territorio comunale di Boca e in parte quelli di Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco è stato introdotto nel Piano d'Area come uno degli obiettivi principali del Parco medesimo ed è normato nelle NTA all'Art.19.

Inoltre la Variante, attualmente sottoposta a VAS ed analisi di incidenza, ha valutato positivamente la formazione di nuovi vigneti anche in corrispondenza delle aree interessate, come si evince nell'elaborato inserito al punto 4.1 "Estratto Scenario futuro d'uso del suolo del Piano d'Area del Parco Fenera".

5.4.2 Considerazioni

Dopo aver analizzato nel dettaglio gli elementi forestali, paesaggistici ed agrari dell'area di studio si può affermare l'insieme delle osservazioni condotte evidenzia un quadro sostanzialmente idoneo all'esecuzione dell'intervento in progetto. Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato l'intervento, rientrando tra gli interventi obiettivo degli Enti preposti, è compatibile con l'intorno paesaggistico nel quale sarà inserito.

6. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Considerato che l'opera è in linea con gli obiettivi del Parco Naturale Monte Fenera, visto che complessivamente è in armonia con l'area soggetta a tutela, visto che attualmente le aree boscate rientranti in quel contesto sono degradate e abbandonate, visto che non risulta una presenza di specie botaniche rare o peculiarità di interesse conservazionistico legate al territorio boscato e al

suo intorno, constatato che per interventi analoghi sono state valorizzate le aree boscate immediatamente confinanti ai lotti vitati, per tali ragioni l'intervento può assumere certamente un carattere positivo di riassetto territoriale e gestione del paesaggio in quanto la vite rappresenta da decenni la produzione agricola principale delle colline novaresi.



7. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

Viste le caratteristiche del progetto e considerata la coltura prescelta per la trasformazione dell'area boscata, si ritiene che possano sussistere tutti i presupposti utili ad escludere la necessità di prevedere specifiche opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, se non le opere necessarie per la realizzazione del vigneto.

Inoltre, come già detto, le caratteristiche dell'intervento in progetto permettono di escludere la necessità di prevedere le cosiddette "opere di compensazione forestale", in quanto la viticoltura rappresenta per le colline di Prato Sesia e di Boca una coltivazione storica tipica della zona, in molti casi soppiantata dal bosco spontaneo a causa dell'abbandono gestionale.



SIMULAZIONE (FOTO A)

8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PLANIMETRIA CATASTALE CON PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




FOTO B

Foto ripresa dalla Strada Vicinale, a lato del vigneto esistente, sul fondo l'area da sistemare a nuovo vigneto.



FOTO C

Foto ripresa dalla Strada Vicinale, all'estremità sud del vigneto esistente, da questo punto inizia l'area da sistemare a nuovo vigneto.



FOTO D

Foto rivolta verso nord ripresa dalla fine della Strada Vicinale, alla destra il limite dell'area da sistemare a nuovo vigneto.

**FOTO E**

Foto rivolta verso sud ripresa dalla fine della Strada Vicinale, a destra l'area da sistemare a nuovo vigneto.



FOTO F

Foto ripresa dal lato estremo del vigneto esistente rivolta verso ovest, si può notare l'area a nuovo vigneto già autorizzato e in corso di realizzazione.



FOTO G

Foto ripresa dal centro del vigneto esistente rivolta verso ovest, si può notare l'area a nuovo vigneto già autorizzato e in corso di realizzazione.



FOTO H

Foto ripresa dalla Strada della Traversagna rivolta verso est sud-est, alla fine del vigneto visibile si può notare l'area boscata che è oggetto di nuovo intervento di sistemazione terreno a vigneto.



FOTO I

Foto ripresa dall'area di vigneto autorizzata e in corso di realizzazione rivolta verso est.



FOTO L

Foto ripresa dall'area antistante il casotto e rivolta verso sud, è visibile la sistemazione già in parte avvenuta dell'intervento autorizzato.

**FOTO M**

Foto ripresa dall'area a percorsi antistante la Strada della Traversagna e rivolta verso sud-ovest, è visibile la sistemazione già in parte avvenuta dell'intervento autorizzato e sullo sfondo l'area boscata di nuovo intervento.



FOTO N

Foto ripresa dal vigneto realizzato e rivolta verso ovest, è visibile l'area boscata di nuovo intervento.

**FOTO O**

Foto ripresa dal vigneto realizzato e rivolta verso nord- ovest, è visibile l'area boscata di nuovo intervento.



FOTO P

Foto ripresa dalla Strada della Traversagna e rivolta verso est, si tratta dell'area prospiciente la strada pubblica in prossimità delle ultime curve interessate, è visibile l'area boscata di nuovo intervento.



FOTO PANORAMICA Q

Foto panoramica ripresa dall'area a percorsi antistante la Strada della Traversagna e rivolta verso est-sud-ovest, è visibile la sistemazione già in parte avvenuta dell'intervento autorizzato e sullo sfondo e a destra l'area boscata di nuovo intervento.

**FOTO PANORAMICA R**

Foto panoramica ripresa dall'area già sistemata e rivolta verso sud-est, è visibile la sistemazione già in parte avvenuta dell'intervento autorizzato e sullo sfondo a destra l'area boscata di nuovo intervento.



FOTO S

Foto ripresa dalla Strada Vicinale, si tratta dell'area sulla quale verrà realizzato il muro di sostegno



Data Settembre 2016



Timbro e firma del Progettista

